



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI MARZARI IN VIA FERRARA.

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Genova, Via Sampierdarena civ.34 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 58 del 14/10/2022 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto

TRA

II COMUNE DI GENOVA

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del citato Regolamento, da:

Dott.sa Simonetta Barboni, nella sua qualità di Direttore del Municipio Centro Ovest, nominato con provvedimento del Sindaco n. 281 del 31 dicembre 2020, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta

E

Il Comitato dei Giardini Marzari, qui rappresentato dal Signor [REDACTED] di seguito denominato "Proponente"

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato nell'ambito della Direzione Decentramento Municipale una figura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;

- che il Comune di Genova ha approvato, con Delibera di Giunta numero 270 del 14/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- che il Municipio Centro Ovest favorisce le iniziative mirate alla riqualificazione, al recupero, alla salvaguardia, alla manutenzione e alla fruibilità del territorio da parte di tutti i cittadini, anche proposte da Associazioni o da singoli cittadini, promuovendo e sostenendo tutte le forme di volontariato dei cittadini, singoli e associati, nell'ottica della cittadinanza attiva;

2

CONSIDERATO

- che in data 06 Giugno 2017 è pervenuta al Municipio la proposta, acquisita al prot. n. 196337 dal Soggetto Proponente, volta a provvedere alla manutenzione del sito;
- che è interesse del Municipio Centro Ovest attivare patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione, la gestione in forma condivisa di spazi, aree verdi e beni comuni urbani, con cittadini, singole associazioni o attività commerciali con l'obiettivo di garantire ai cittadini una concreta partecipazione alla vita della comunità in un costante e reciproco rapporto di collaborazione e senso di responsabilità;

VISTO

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio Centro Ovest a seguito di esame istruttorio della richiesta, con esito positivo;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è:



COMUNE DI GENOVA



Municipio 11 Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

CURA E MANUTENZIONE DEI GIARDINI MARZARI DI VIA FERRARA E APERTURA E CHIUSURA DEL CANCELLO DI ACCESSO

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio Centro Ovest e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione.

Il Proponente si dovrà impegnare per la cura e la manutenzione ordinaria dell'area verde in oggetto (pulizia, sfalcio e smaltimento materiali di risulta provenienti da tale attività, eventuale irrigazione manuale) e all'apertura e chiusura del cancello in tutti i giorni dell'anno, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (orario estivo) e dalle ore 10.00 alle ore 17.30 (orario invernale), informandone la cittadinanza mediante apposizione di cartello informativo;

In caso di ALLERTA ROSSA o dichiarata FASE DI ALLARME, in applicazione delle procedure previste dal Piano Operativo Interno (POI) del Municipio 2, il Responsabile dell'Area Tecnica o suo sostituto invierà comunicazione telefonica/mail/whatsapp/sms al Proponente che si impegna a mantenere chiuso il cancello e ad inviare conferma di lettura della comunicazione.

A seguito dell'informazione da parte della Protezione Civile della cessata emergenza, i giardini potranno essere riaperti da chi ne cura la gestione, ove non si ravvisi a vista un pericolo apparente; in tal caso il Responsabile Area Tecnica per conoscenza diretta o per informazione da parte del Proponente, potrà richiedere il supporto di Aster per una adeguata valutazione.

Qualora la validità dell'emergenza termini nel corso della giornata la riapertura dei giardini potrà avvenire il giorno successivo.

Le medesime procedure sono adottate in caso di avviso meteo per vento – triangolo NERO.

L'eventuale messa a dimora di cespugli, fiori e alberature dovrà essere preventivamente concordata con l'area tecnica, che a sua volta dovrà rapportarsi con l'Ufficio Verde Pubblico. Sono vietati gli interventi sulle alberature presenti, che restano in carico ad Aster.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

I Soggetti firmatari del presente Patto si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformandole ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza.

Ispirano le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati all'art. 2 del presente Patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.

Il Municipio Centro Ovest si impegna a sostenere la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso la fornitura di materiali sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il Comune sostiene inoltre il proponente con l'esenzione dal pagamento del canone per l'utilizzo di spazi comunali con impianti pubblicitari di dimensioni massime 40 x 50 cm. che dovranno riportare il logo del Comune di Genova, il logo del Municipio e la denominazione del patto.

Il Proponente si impegna all'esecuzione delle attività di cui all'art. 2. Qualunque intervento di modifica allo stato attuale, in ordine alla vegetazione, impianti, arredi e manufatti, dovrà essere, sempre, preventivamente concordato con gli Uffici Tecnici del Municipio Centro Ovest.

Qualunque intervento di modifica allo stato attuale, non autorizzato per iscritto direttamente dagli Uffici Tecnici del Municipio Centro Ovest dovrà essere rimosso secondo i tempi e le modalità indicate dagli Uffici competenti del Municipio, ed ogni relativo onere per il ripristino dello stato dell'arte al momento della sottoscrizione della presente Convenzione sarà addebitato al Proponente.

4

ART. 4 - MODALITÀ DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

- Il giardino dovrà essere accessibile ai cittadini.

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio e il Proponente concordano di organizzare periodici incontri per monitorare l'andamento delle attività svolte.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ

Il Proponente si impegna a svolgere le attività previste dal patto nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei regolamenti del Comune di Genova, attenendosi, in particolare, alle norme in materia di sicurezza, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

Si impegna, altresì, ad inserire una segnalazione su <https://segnalazioni.comune.genova.it/> in caso di atti vandalici o problematiche varie su impianti tecnici, arredi e strutture (in caso di difficoltà ad utilizzare la procedura web scrivere agli Uffici Tecnici della Direzione Municipale al seguente indirizzo: municipio2segnalazioni@comune.genova.it); le segnalazioni che hanno carattere di emergenza o pericolo dovranno essere inoltrate per via telefonica al numero unico 112.

È inoltre richiesta l'iscrizione al servizio gratuito del Comune di Genova TELEGRAM in base alle indicazioni reperibili al seguente sito: <https://smart.comune.genova.it/protezionecivile->



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

Il Proponente si impegna inoltre a sospendere tutte le iniziative programmate in caso di allerta meteo-idrogeologica ROSSA (Allerta massima), diramata dal Settore di Protezione Civile della Regione Liguria, o in caso di dichiarata fase di ALLARME.

In caso di allerta meteo-idrogeologica GIALLA e ARANCIONE l'eventuale sospensione delle iniziative verrà comunicata attraverso telefonata o mail o sms/whatsapp dal Responsabile dell'Area Tecnica Municipale o suo delegato.

In caso di emergenza sanitaria i soggetti firmatari si impegnano a rispettare, ciascuno per le proprie competenze, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza in attuazione delle disposizioni statali, regionali e locali per il territorio della Regione Liguria.

Il Proponente, infine, assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sono previste le coperture assicurative dei privati, in qualità di cittadini attivi, contro gli infortuni oltre a quella per la responsabilità civile verso terzi. Si precisa che tale polizza prevede il limite di età non superiore a 85 anni per la validità delle garanzie assicurative. Ai fini di tali coperture assicurative, l'elenco nominativo dei cittadini attivi coinvolti nell'esecuzione delle attività concordate deve essere comunicato per iscritto al Municipio prima dello svolgimento delle stesse.

La copertura assicurativa non è operante per le persone che siano ritenute direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione delle attività, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave. Pertanto, eventuali danni (a sé e/o a terzi) che siano riconducibili a condotte dolose o gravemente colpose dei cittadini attivi sono di regola al di fuori dell'area di rischio assicurata e non risultano coperti dall'operare di una assicurazione, restando direttamente a carico di chi ne sia responsabile.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

Il Proponente si impegna a fornire un sintetico riepilogo annuale illustrativo delle attività svolte, corredato di materiale fotografico.

ART. 9 – CONTROVERSIE



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 10 - DURATA, DISDETTA E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha durata fino al 28.10.2024, a meno che non intervenga disdetta di una delle parti, inviata all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza stessa, senza obbligo di motivazione alcuna.

In caso di eventuali negligenze e inadempienze connesse all'esecuzione delle attività sopra descritte, le parti possono recedere anticipatamente dal presente patto, dando congruo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Costituiscono motivi di sospensione e/o di revoca: l'insorgere di sopravvenute esigenze di pubblico interesse come disposte dalla Civica Amministrazione; la mancata esecuzione e/o la violazione di quanto previsto ai precedenti articoli 3 e 4.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

6

Il Proponente riceve da parte del Comune di Genova, titolare del trattamento, l'informativa sulla protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e accetta di fornire i dati in relazione agli adempimenti connessi al presente patto.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto, vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

15/02/2023

Per il Comune di Genova

Per il Proponente



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest
Santo Spirito - San Teodoro

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) raccolta dal Comune di Genova per la seguente attività:

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

(articolo 7 comma 4 del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani)

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono: 010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali, conferiti per il presente modulo, con modalità sia cartacee sia informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare interesse per la loro attività.

Il conferimento dei dati presenti nei campi indicati nel modulo è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o quant'altro richiesto.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Il patto di collaborazione sarà pubblicato on line nella sezione Amministrazione Condivisa in attuazione dell'articolo 7 comma 4 del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Hanno altresì il diritto alla cancellazione e all'oblio, che consiste nel diritto di ogni persona di rettificare o cancellare i dati che la riguardano che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (*Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

